

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

ATTI ARCIVESCOVILI

L'acquisto del Giubileo da coloro che sono impossibilitati di recarsi a Roma

Venerabili Fratelli e Figliuoli carissimi in G. C.,

A suo tempo non ho mancato di annunziarvi l'Anno Santo e la grazia spirituale del Giubileo, che ce lo rende tanto prezioso, E nel comunicarvi al riguardo i preziosissimi Documenti Pontifici vi facevo pur conoscere il vivo desiderio del nostro Santo Padre, che molti Diocesani, in quest'Anno Santo, si rechino a Roma per l'acquisto dell'Indulgenza giubilare e per implorare col Padre comune dalla Divina Clemenza la vera pace cristiana alle nazioni tuttora agitate e sconvolte, il ritorno degli acattolici alla santa Madre Chiesa e l'assestamento definitivo della Terra Santa a norma dei sacrosanti diritti del Cattolicesimo.

Ora sono ben lieto, VV. FF. e FF. DD., che molti di voi abbiano accolto il paterno invito del Vicario di Gesù Cristo e la viva raccomandazione del vostro Arcivescovo. Infatti fin dal passato gennaio si potè effettuare un discreto pellegrinaggio diocesano a Roma. Un secondo, di gran lunga più numeroso, partirà verso l'eterna Città il giorno 30 di questo mese, e avrà l'immensa consolazione di assistere pure alla solenne Beatificazione del Ven. Cafasso, come già ripetutamente vi ho annunziato. Si spera di organizzare un terzo pellegrinaggio per l'autunno prossimo, e son certo che i Torinesi sapranno in tutte queste solenni dimostrazioni, dare prova della propria fede e pistà cristiana e consolare il cuore augusto del Sommo Pontefice.

E benchè io abbia fin d'ora per tutto questo a rallegrarmi molto con voi, VV. FF. e FF. DD., so tuttavia che molti dei carissimi Diocesani, pure nutrendone vivissimo desiderio, si trovano nella impossibilità di recarsi a Roma e quindi di godere dei grandi benefici di quest'Anno Santo.

E' per questo che il Santo Padre nella sua vigilante sollecitudine per il bene de' suoi figli, ha benevolmente stabilito che i fedeli impediti possano, anche senza pellegrinare a Roma, acquistare il santo Giubileo. A questo scopo pubblicava norme opportune nella Costituzione *Apostolico muneri* del 30 luglio 1924 già inserita nella nostra *Rivista Diocesana*, e lasciando ai Vescovi di stabilire in ogni diocesi e per ogni caso alcune determinazioni speciali, per es. circa il numero delle visite ed a quali chiese dovessero farsi.

Desideroso da parte mia che nessuno dei carissimi diocesani trascuri una occasione così propizia e straordinaria per il bene dell'anima propria, ho divisato di specificarvi in questa lettera chiaramente ogni cosa.

Dirò quindi anzitutto quali persone possano acquistare il Giubileo senza andare a Roma. Poi accennerò le condizioni necessarie per detto acquisto e quanto altro potrà tornare utile a sapersi in ordine all'Anno Santo.

Personae dispensate dal recarsi a Roma. — Queste sono anzitutto:

1. — Le *monache di clausura*, le loro novizie, probande e postulanti, nonchè tutte le altre persone, che abitano nella loro casa almeno per la maggior parte dell'anno, come le educande.

2. — Le *suore di voti* semplici, appartenenti a Congregazioni di diritto Pontificio o Diocesano, benchè non astrette a clausura; le loro novizie, probande e postulanti, le educande, comprese le semiconvittitrici e tutte le altre persone aventi ivi il domicilio o quasi domicilio. Sono escluse le scolare esterne.

3. — Le *oblate*, ossia le pie persone con vita comune, anche senza voti, i cui statuti siano approvati anche provvisoriamente dall'Autorità Ecclesiastica; così pure le loro novizie o probande, le educande e tutte le altre persone ivi coabitanti, come al n. 2.

4. — Le persone appartenenti a qualsiasi dei Terz'Ordini Regolari, facenti vita comune con approvazione ecclesiastica, e le persone con esse conviventi.

5. — Le donne e fanciulle viventi in collegi, benchè non appartengano alla classe di persone sopra nominate.

6. — Gli anocoreti ed eremiti, che in continua, sebbene non perpetua clausura e solitudine, fanno vita contemplativa, profes-

sando un ordine monastico o regolare: sono però esclusi quelli che vivono in comune o solitari senza leggi di clausura, benchè abbiano regola propria e siano sotto la vigilanza dell'Ordinario.

7. — I fedeli d'ambo i sessi, detenuti o custoditi in carcere, esiliati, condannati a lavori forzati; così pure gli ecclesiastici o religiosi che fossero trattenuti in case religiose per emendazione.

8. — I fedeli tutti che per malattia o infermità non possono recarsi a Roma entro l'Anno Santo, e quanti devono assistere i malati negli ospedali, sanATORII, cliniche: tutti gli operai costretti a provvedersi il vitto col lavoro quotidiano, che non possono lasciare per tanti giorni o per tante ore sufficienti al viaggio. E finalmente i vecchi che hanno superato i settant'anni di età, e, per recente disposizione della S. Sede, anche i chierici dei Seminarii, i loro Superiori, Professori e tutte le persone addette ai Seminari stessi.

Condizioni per le sudette persone. — Tutti costoro possono acquistare il Giubileo senza pellegrinare a Roma, alle seguenti condizioni, che espongo per intiero, e cioè: *Confessione, Comunione, visita alle chiese e preghiere.*

Confessione. E' necessaria però una confessione ben fatta, accompagnata dalle dovute disposizioni, e fatta allo scopo di acquistare il Giubileo. Quindi non basta la Confessione annuale o parrocchiale.

Comunione pure fatta allo scopo di acquistare il Giubileo e non altrimenti. Vale però la Comunione fatta per *Viatico* dagli infermi gravi, e da coloro che avessero disgraziatamente tralasciato la Pasqua, se prima della fine dell'anno si decidessero a compiere le opere per l'acquisto del Giubileo.

Visita alle chiese. A questo riguardo valendomi delle facoltà concesse ai Vescovi dalla S. Sede, credo opportuno di prescrivere:

1. — Per la città di Torino: si facciano *due visite alle quattro chiese* seguenti: Duomo, Consolata, SS. Martiri e la propria parrocchia.

2. — Fuori di Torino, in qualsiasi città o borgo, si visitino *due volte quattro chiese* in cui si conservi il SS. Sacramento, compresa in queste la propria parrocchia. Se le chiese col SS. Sacramento sono in minor numero, si supplisca con visite alla propria parrocchia, e se in questa sola v'è il SS.mo, si visiti questa *otto volte*.

3. — Per le Comunità religiose, Seminarii, Istituti e Case pie, Ospedali, Carceri, RiformATORII, ecc., resta fissato l'Oratorio o Cappella interna, se vi si conserva il SS. Sacramento, e si dovranno fare *dieci visite*.

4. — Per chiunque fosse colpito da malattia o per qualsiasi altra ragione non potesse fare alcuna visita, i confessori son autorizzati, nella loro prudenza, a commutare le *visite* in altre opere. La *Confessione* e la *Comunione* non si possono commutare, tranne, per la Comunione, relativamente agli infermi che per indisposizione fisica non possano riceverla.

Si noti poi che anche queste visite devono essere fatte allo scopo preciso di lucrare l'indulgenza del Giubileo: perciò non possono servire quelle richieste o imposte per altro fine o precezzo.

Preghiere. Per queste non vi sono prescrizioni speciali, e ciascuno potrebbe recitare, durante le visite alle chiese, le preghiere che meglio crede, purchè non eccessivamente brevi, come osserva Benedetto XIV. A togliere però ansia o dubbio ciascuno potrà valersi di moduli stampati facili ad aversi; oppure basterà che reciti ad ogni visita cinque *Pater*, *Ave* e *Gloria*. Quello che importa si è di pregare secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

Aggiungo in ultimo che il S. Padre concede, a quanti compiranno *due volte* le opere prescritte, di lucrare due volte la santa indulgenza giubilare, applicandone una per sè e l'altra per le anime dei defunti.

Facoltà straordinarie concesse ai Confessori. — La differenza che passa tra l'indulgenza del Giubileo e le altre indulgenze plenarie consiste specialmente nelle facoltà straordinarie che sono concesse in tempo di Giubileo ai Ministri del Sacramento della Penitenza. Infatti fuori del Giubileo si danno molti casi e peccati la cui assoluzione è riservata alla S. Sede o a pochi confessori che ne abbiano la delegazione. Invece nel tempo del Giubileo il Sommo Pontefice concede a tutti i confessori, approvati dai rispettivi Vescovi, la facoltà di assoffvere dai peccati e dalle censure riservati alla S. Sede. Una sola eccezione ha fatto il Santo Padre ed è per le riserve *specialissimo modo*, e per *l'eresia formale esterna*.

Inoltre per le monache di voti solenni, al Confessore, che esse si eleggeranno per la Confessione in ordine al Giubileo, è data facoltà di *dispensarle* da qualsiasi *voto privato* fatto dopo la solenne professione religiosa che non si opponga alla regolare osservanza. Ai Confessori poi delle suore o religiose di *voti semplici*, alle oblate terziarie regolari, alle donne e fanciulle viventi in comunità, è permesso *commutare dispensando* tutti i voti privati che esse abbiano fatto, eccettuati i due riservati alla S. Sede can. 1309, e cioè: voto di castità perfetta e perpetua e quello di entrare in religione di voti solenni, fatto in modo assoluto e dopo i diciotto anni di età compiuti.

Sospensione delle Indulgenze in favore dei vivi. — Durante l'anno giubilare sogliono i Pontefici, allo scopo di attrarre il maggior numero possibile di fedeli a Roma, sospendere per quelli che vivono fuori di Roma, la massima parte delle indulgenza plenarie e parziali concesse dalla S. Sede o da altri che ne avesse l'autorità, a favore dei vivi. Perciò, durante l'Anno Santo, restano solo in vigore per tutto il mondo, le seguenti indulgenze a favore dei vivi:

1. — Le indulgenze che si lucrano in *articulo mortis*.
2. — Quelle concesse per chi, al suono della campana, recita l'*Angelus Domini* o il *Regina Coeli*.
3. — Le indulgenze concesse a chi visita il SS. Sacramento quando è esposto nelle SS. Quarantore.
4. — Le indulgenze concesse a chi accompagna il Viatico agli infermi o manda una candela da portarsi nell'accompagnamento.
5. — L'indulgenza che si lucra *toties quoties* da chi visita la Cappella detta della *Porziuncola* nella chiesa della B. V. degli Angeli in Assisi.
6. — Le indulgenze che concedono i Cardinali, Nunzi Apostolici, Arcivescovi e Vescovi nei Pontificali o dando la benedizione o in altro modo.

Tutte queste indulgenze possono lucrarsi in proprio favore.

Tutte le altre, sospese durante l'anno giubilare, si possono lucrare in favore dei defunti adempiendo le opere prescritte. Valga questa concessione a renderci non meno solleciti per guadagnare dette indulgenze, potendo noi sempre con esse recare grande sollievo alle anime dei nostri cari morti.

Chiudo questa Lettera raccomandando anzitutto ai carissimi Parroci di adoprarsi perchè nessuno dei propri parrocchiani, che possa usufruire della grazia del Giubileo, trascuri un così gran bene per l'anima propria. Esortateli tutti ed aiutateli nel miglior modo possibile, perchè quest'anno sia veramente santo e santificatore per tutti.

A quanti poi pellegrineranno a Roma devo ricordare che questo pellegrinaggio non è una gita di piacere, un viaggio di divertimento, bensì un viaggio di spirituale rinascita, che deve operarsi in noi nella visita che facciamo alla Città Santa, centro della nostra Fede. Noi vi andiamo specialmente per acquistare l'indulgenza giubilare, che porti alle nostre anime la pace di Cristo. Ci accompagni dunque un sincero spirito di penitenza, di raccoglimento e di preghiera, ed il Signore ci riempirà il cuore delle celesti consolazioni. A Roma noi troveremo pascolo copioso per la nostra fede e pietà. Là ammireremo i grandiosi monumenti

che la nostra Religione seppe ispirare, bacieremo la terra bagnata dal sangue di migliaia di martiri, e quel che è più, vedremo il dolce *Cristo in terra*, il Sommo Pontefice, il Maestro infallibile della nostra Fede, il Padre di tutti i credenti: ci prostreremo ai suoi piedi, udiremo le sue parole di vita eterna, ne riceveremo la desideratissima Benedizione.

Ricordiamo ancora, per il prossimo pellegrinaggio, l'incomparabile fortuna di assistere alla Beatificazione del Ven. Cafasso, che, mentre eleverà il nostro spirito a santi pensieri, ci ispirerà più fermi propositi di vita veramente cristiana. I carissimi Diocesani presenti a Roma per il grande avvenimento daranno certamente il più edificante spettacolo di fede.

Con questa viva fiducia vi benedico tutti, augurandovi che *gratia D. N. Iesu Christi sit cum omnibus vobis.*

Torino, Pasqua 1925.

Aff.mo in G. C.

✠ GIUSEPPE, Arcivescovo

Per la risposta al questionario circa la istruzione religiosa DEI FANCIULLI

Con nostra lettera del 25 agosto 1924 inserita nel N. 2, Anno I, della Rivista Diocesana (pag. 23) si invitavano i MM. RR. Parroci, Direttori e Direttrici di Collegi a trasmettere entro il mese di settembre successivo una relazione sull'insegnamento della dottrina cristiana attenendosi per la medesima ad apposito questionario inserito nel numero stesso della Rivista (pag. 30).

Dovendosi con qualche urgenza riferire in merito alla S. Sede, esaminati i fogli pervenutici a tutt'oggi si è dolorosamente constatato che solo 121 Parroci e tre Direttori di Collegi hanno risposto all'invito.

Desiderosi di raccogliere al più presto possibile i dati occorrenti per la nostra relazione alla S. Sede, rinnoviamo l'invito a quanti non vi hanno ottemperato, perchè entro il prossimo maggio trasmettano alla nostra Curia la relazione di cui sopra, pregando in pari tempo tutti i RR. Parroci sotto la cui giurisdizione trovansi Collegi od Istituti, perchè si interessino presso i rispettivi Direttori, e sia direttamente dai Direttori stessi pel tramite del proprio Parroco, inviata relazione secondo il detto questionario per la parte che li riguarda.

✠ GIUSEPPE, Arcivescovo.

Atti della Curia Arcivescovile

Destinazioni e trasferimenti.

D. GROSSO Pietro, Capp. Calma, Corio Canavese, Vice-Curato alla Pievania di S. Genesio, Corio.

Il M. Rev. D. Vernetti Stefano Cappellano Devesi di Ciriè Beneficiato ad Oglianico.

Necrologio.

S. Ecc. Rev.ma Mons. Michele CERR ATI di Alessandria, d'anni 40, Vescovo tit. di Lidda, Ordinario Castrense e Prelato per l'Emigrazione Italiana † 21 febbraio 1925.

BALLADORE Cav. Uff., d'anni 83, di Racconigi, Rettore del Santuario della B. V. delle Grazie, † 26 marzo 1925.

2a — Richiamiamo l'attenzione dei MM. RR. Sigg. Parroci sul disposto del Can. 776 C4 I. G. riguardante il divieto di amministrare *solemnemente* il Santo Battesimo *in casa* senza regolare licenza dell'Ordinario.

Detta licenza (§ 1 n. 2) può concedersi solo in caso straordinario e per una causa giusta e ragionevole a giudizio dell'Ordinario stesso.

Nell'intento di prevenire e fors'anche di eliminare abusi e disporre convenientemente nei casi contemplati dal Codice, prescriviamo che desiderandosi detta licenza questa venga richiesta possibilmente dal Parroco del neonato volta per volta previa assicurazione, nel modo giudicato più opportuno, ed esposizione dei motivi che ne possono consigliare la concessione. Qualora il Rev. Parroco, preferisse indirizzare alla nostra Curia il richiedente interessato, lo munisca di una dichiarazione che possa servire di norma per la concessione della licenza.

Comunicato dell'Episcopato Subalpino riguardo alla moda

A porre un qualche argine alle indecenze e stravaganze della moda che tenta penetrare anche nei nostri paeselli e nelle nostre chiese, gli Arcivescovi e Vescovi del Piemonte, nelle loro conferenze dello scorso settembre, approvarono il presente COMUNICATO da pubblicarsi ed eseguirsi nella propria Diocesi.

1. La donna in chiesa e nel pregare abbia il capo velato, per riguardo all'uomo di cui è suddita, e agli angeli.

(*S. Paolo ai Corinti - I - Cap. XI, 5.10*)

Nessuna donna entri in Chiesa se non a capo coperto.

(*S. Lino primo Papa dopo S. Pietro*).

Conforme all'antica disciplina, in Chiesa le donne stiano a capo coperto, e modestamente vestite, specialmente quando si accostano alla Mensa del Signore.

(*Codice Diritto Canonico - c. 1262*).

2. La modestia nel vestire, a giudizio di tutte le persone oneste richiede almeno che:

a) Le maniche coprano almeno il gomito;

b) I calzoncini pei bambini, e le gonne per le bimbe, scendano fino al ginocchio;

c) Le vesti, alla base del collo, non lascino scoperto più di qualche centimetro (due dita) all'intorno; e scendano per le giovinette sotto il ginocchio, per le adulte

fin presso la noce del piede. - La stoffa poi, e la forma dell'abito siano tali da coprire veramente, non da far trasparire e notare nudità e indecenze.

3. Nessuna giovane o donna osi trasgredire le giuste esigenze della modestia cristiana! Metterebbe il Sacerdote nella disgustosa necessità di respingerla, se non sempre dalla Chiesa, almeno dalla Sacra Mensa, dal Confessionale, dalla benedizione delle nozze, dal fungere da madrine nel Battesimo e nella Cresima. Nè dovranno offendersene e menarne lagnanza dopo il presente pubblico avviso.

4. I padri, le madri, gli sposi, i parenti, i vicini, le amiche, ogni persona onesta corregga con dolcezza e carità quelle che dimenticassero tali regole.

Le Religiose e le Superiori o Direttrici d'Istituti, Educandati ed Oratori femminili pretendano tale serietà e modestia nelle divise e nei vestiti delle loro fanciulle, da premunirle contro le indecenze delle moda, a buon esempio anche delle loro famiglie.

Le sarte e le modiste cristiane non si prestino, per falsi riguardi, alle contrarie richieste, e non avranno a perderne, perchè la benedizione del Cielo moltiplicherà le loro clienti.

Tutti, insomma, in tutti i modi suggeriti dalla carità e dalla prudenza, cooperino a tener lontano lo scandalo dove ancora non sia penetrato, a frenarlo e distruggerlo dove già ci sia.

5. Affinchè non si possa obbiettare l'ignoranza del presente AVVISO, venga pubblicato alle porte di ogni Chiesa, spedito in foglietto senza distinzione a tutte le famiglie, spiegato da ogni Parroco, e ricordato in ogni favorevole occasione, con somma delicatezza però, onde non urtare facili suscettibilità, ed anche in bel modo presentato a chi ne abbia bisogno in Chiesa e fuori.

6. I Sacerdoti tutti, specialmente Parroci, Rettori, Cappellani e Vicecurati, eseguiscano quanto ancora, al riguardo, venisse dalle Leggi e dal Vescovo loro comandato.

Nel negare però la Comunione in pubblica Chiesa, lo facciano omettendo semplicemente di porgere la S. Particola, senza aggiungere verbali osservazioni o altro segno che ecciti ammirazione e disturbi la divozione.

Mel trattamento privato, nei viaggi e per le strade non s'accompagnino nè trattino con persone che non siano decentemente vestite.



È facile ad intendersi che il presente COMUNICATO mira solo a reprimere gli eccessi della moda, indicando fin dove potrebbe giungere la tolleranza nostra ad evitare altri mali; giacchè la decenza cristiana esige ben altra severità e modestia nel vestire, quali dall'Unione Femminile Cattolica sono imposte a tutte le sue ascritte. - Ogni persona onesta dovrebbe seguire tali direttive, schivando tutto ciò che in qualche modo possa offendere la delicatezza altrui: e si persuadano tutte le interessate, che mai una donna è tanto dai buoni e dai cattivi stimata e onorata, come allora che nell'adornarsi evita ogni sconvenienza ed ogni stravaganza.

NOTA — I R. R. Sig. Parroci daranno comunicazione di quanto sopra ai propri parrocchiani in quel miglior modo che crederanno.

Presso la Libreria Cattolica Arcivescovile si trovano cartelli e foglietti riportanti il presente Comunicato dell'Episcopato Subalpino sulla moda, a disposizione dei RR. Parroci e Rettori di Chiese.

ASSOCIAZIONE PARROCI

INTERESSI ECONOMICI

I.

L'imposta complementare sul reddito fu istituita col R. D. 30 dicembre 1923, N° 3062 ed è in vigore dal 1º gennaio 1925.

Natura dell'imposta. — E' un'imposta nuova, diversa da quella detta pure complementare e rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1924. Essa non colpisce solo i redditi già tassati per ruoli, ma il complesso di tutti i redditi del contribuente. Vale a dire: è un tributo personale, cioè proporzionale all'agiatezza del soggetto. E l'agiatezza è desunta dal reddito globale di cui il soggetto gode.

Colle altre imposte, terreni, fabbricati e R. M. si colpisce il reddito alle sue origini, tenendo conto della cosa che produce il reddito; invece coll'imposta complementare si colpisce il reddito all'arrivo presso il contribuente, tenendo conto della persona e delle condizioni personali di colui, che percepisce il reddito. In altre parole:

La nuova imposta è *complementare* in quanto rappresenta un complemento delle imposte normali sui terreni, fabbricati e R. M.; è spiccatamente *personale* in quanto non colpisce i redditi già accertati agli effetti delle imposte normali, ma risale alla persona fisica (esclusi quindi tutti gli enti, le ditte collettive e le società) che percepisce quei redditi e ricerca la capacità contributiva di detta persona, dedotte tutte le spese e le passività che decurtano l'insieme dei redditi realizzati; infine è *progressiva* perchè parte da un minimo imponibile e ad ogni scaglione di reddito applica un'aliquota diversa.

II

Base imponibile. — Il concetto di *persona fisica* agli effetti della imposta complementare deve essere chiarito. Si è abbandonato il criterio della famiglia, intesa come nucleo di persone conviventi e con comunione di lavoro e di godimento di beni e lo si è limitato alla più semplice e corretta espressione: *per famiglia s'intendono i coniugi ed i figli minori non emancipati*. In tal caso *il capo della famiglia* è la persona fisica soggetta all'imposta.

I soggetti d'imposta sono invece distinti se la famiglia comprende i genitori e figli maggiorenni o minori emancipati, od anche altri parenti ed affini; come pure sono soggetti distinti il tutore ed il pupillo, le persone di servizio, ecc.

Marito e moglie inoltre possono essere separatamente soggetti all'imposta quando fra loro esista separazione legale, effettiva e la moglie abbia la libera disponibilità dei redditi.

Quanto ai minori, agli assenti ed agli interdetti si ha riguardo, non a chi percepisce ed amministra materialmente i loro redditi, ma alla persona a cui il reddito effettivamente appartiene. Infine il nuovo Decreto considera l'eventualità che la potenzialità economica di un cittadino italiano sia costituita od accresciuta da redditi in Italia, oppure goda dei redditi, che gli provengono dall'estero. Ma di questo si parlerà nel punto seguente trattando dell'*oggetto dell'imposta*.

Oggetto dell'imposta — E' il complessivo reddito netto posseduto da ciascuna persona fisica ed a lei derivante da terreni, fabbricati e R. M., compresi i redditi esenti da imposte in forza di leggi speciali.

Riguardo ai diversi casi che si possono presentare per i cittadini e gli stranieri circa il soggetto e l'oggetto dell'imposta, valga la presente tabella:

Appartenenza allo Stato	Luogo di residenza della persona	Luogo di produzione del reddito	Luogo di godimento del reddito	Il reddito è soggetto alla complementare
1. Cittadino	Regno	Regno	Regno	si
2. Straniero	Regno	id	id	si
3. Cittadino	Estero	Estero	Estero	no
4. Straniero	id	id	id	no
5. Cittadino.	id	Regno	id	si
6. Straniero	id	id	id	si
7. Cittadino	In tutto o in parte nel Regno	Estero	in tutto o in parte nel Regno	si per la parte god. nel Regno
8. Straniero	id	id	id	id

III.

Valutazione dei redditi. — *Criteri generali.* Per quanto concerne il reddito e le inerenti spese e passività, l'accertamento si fonda sui risultati dell'anno anteriore a quello della dichiarazione. Quindi per la 1^a dichiarazione da presentarsi nel 1925 i risultati da valutare sono quelli del 1924.

Però il Decreto 26 febbraio 1925, n. 241 stabilisce che per la prima applicazione della complementare i redditi dei terreni, fabbricati e di R. M. derivanti dall'esercizio di industrie, commerci e professioni, compresi i redditi agrari, si debbano valutare sulla base della cifra accertata per l'anno 1925. La ragione si è che i redditi predetti furono sottoposti a generale rivalutazione appunto per il 1925. Ma in questo caso si tiene conto degli oneri che si riferiscono al 1925 e se, durante l'anno, sorgessero altri oneri, si terrà conto anche di questi in sede di definizione dell'accertamento.

Valutazione del reddito dei terreni. — Il Decreto parla sempre di *reddito dominicale*, cioè del reddito che è soggetto alla contribuzione fondiaria e che è iscritto in catasto. Del reddito industriale della terra si parlerà trattando dei redditi mobiliari.

Il lavoro di revisione degli estimi censuarii è ormai compiuto in tutto il Regno; ciascun contribuente perciò non ha che da ricercare quale reddito dominicale è iscritto al suo nome nel catasto; e sulla base dell'estimo censuario fissato agli effetti dell'imposta terreni per il 1925, può valutare il reddito dei terreni agli effetti della complementare.

Questa imposta complementare colpisce tutto il reddito del quale il contribuente abbia l'effettivo godimento. L'esenzione permanente o temporanea dalla imposta fondiaria non ha nessuna influenza riguardo alla complementare.

E' da notare però che il R. D. 9 dicembre 1923, n. 2721, dispone che, a decorrere dal 1^o gennaio 1925, siano esenti dalla imposta fondiaria le case rurali e le loro dipendenze. Ora il Catasto facendo eseguire la revisione degli estimi, alle case rurali non ha assegnato alcun estimo; quindi del reddito delle case rurali non si tiene conto nel determinare il reddito complessivo per la complementare. In conclusione il reddito dei terreni per il 1925 è rivalutato con riferimento ai prezzi al 1^o gennaio 1914. Ma poichè i prezzi del 1914 erano in lire oro, questi prezzi devono essere tradotti in lire carta

per il 1925. Per ottenere ciò, il Decreto 20 febbraio 1925 ha stabilito che per il 1925 sia moltiplicato per 4 l'ultimo censuario del 1914.

Valutazione del reddito dei fabbricati. — Occorre distinguere i fabbricati i cui redditi furono già accertati, da quelli i cui redditi non furono ancora accertati al 1º gennaio 1925.

La valutazione dei redditi imponibili già inscritta nel catasto fabbricati serve anche per l'imposta complementare, notando che, se entro sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli, il contribuente ha presentato ricorso contro eventuali errori di calcolo commessi dagli uffici nella rivalutazione, ottenendo la correzione ai fini dell'imposta fabbricati, la valutazione corretta deve servire anche per il reddito soggetto all'imposta complementare.

La valutazione invece dei redditi imponibili non ancora inscritta nel nuovo catasto fabbricati, si eseguisce agli effetti della complementare in base al valore locativo presunto, con detrazione di 1/4.

Si noti poi che, ad eccezione del reddito degli opifici industriali che, per l'art. 5º del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3069, passa dalla imposta fabbricati a quella di R. M., il reddito di tutti gli altri fabbricati, anche se esenti dalla imposta ordinaria, deve concorrere a formare il reddito imponibile agli effetti della complementare.

Valutazione dei redditi di Ricchezza Mobile. — Cominciamo a specificare i diversi redditi mobiliari secondo la classificazione fatta dalla legge:

Categoria A. — I redditi di capitale derivanti da interessi di mutui o da convenzioni fruttifere garantiti o no con ipoteca; i canoni, i censi, le decime ed ogni altro reddito anche di natura fondiaria non colpito da imposta immobiliare; gli interessi e premi di obbligazioni, cartelle di prestiti emessi dallo Stato, provincie o comuni, società ed altri enti; gli interessi dei conti correnti e depositi presso istituti di credito o comunque derivanti da altro investimento fruttifero di capitale.

Categoria B. — I redditi misti di capitale e lavoro, derivanti dall'esercizio di industrie o di commerci, compresi quelli derivanti dall'industria agraria, siano essi realizzati dal fittabile, dal proprietario coltivatore, ovvero dal colono.

Categoria C 1. — I redditi di lavoro derivanti dall'esercizio di professioni liberali.

Categoria C 2. — I redditi di lavoro derivanti da stipendi, pensioni ed assegni corrisposti da società ed enti (che non siano quelli indicati per la Categoria D) e da individui privati al personale dipendente e da vitalizi.

Categoria D. — I redditi di lavoro costituiti da stipendi, pensioni, assegni corrisposti dallo Stato, Province e Comuni, da Opere pie, Istituzioni di beneficenza, ecc.

Si noti che per l'art. 7, ultimo capoverso del Decreto, sono soggetti alla complementare anche i redditi che *in forza di leggi speciali* godono di esenzioni o moderazioni di imposta; quindi anche i redditi derivanti dai titoli di ogni specie del debito pubblico dello Stato.

I redditi di cat. A si valuteranno per il 1925 tenendo conto del loro ammon-tare prodotto nel 1924, siano o no accertati agli effetti della imposta R. M.

I redditi di cat. B si valuteranno così: 1º Se sono già definitivamente accertati, la cifra di accertamento vale per il 1925.

2º Se sono accertati, ma contestati il contribuente denuncia il reddito che ritiene essersi prodotto a suo favore; si terrà poi conto del reddito che risulterà dall'accertamento.

3º Se i redditi, per qualsiasi motivo, non sono accertati agli effetti della R. M., si valuteranno con gli stessi criteri da adottare ai fini dell'imposta di R. M. sulle risultanze del 1924.

I redditi di cat. C1 si valuteranno colla triplice norma testè riferita per quelli di cat. B.

I redditi di cat. C2 si valuteranno tenendo conto dell'ammontare dello stipendio, pensione o assegno che ciascun percepiente avrà riscosso nel 1924.

I redditi di cat. D saranno valutati sulla base delle somme che il reddituario avrà percepite nel 1924, salvo la facoltà al contribuente di fruire delle agevolazioni portate dai decreti del 30 dicembre 1924 e 4 gennaio 1925, e che qui si tralasciano perchè riguardano esclusivamente gli impiegati e i pensionati dello Stato.

IV.

Detrazioni — Concetti generali. Poichè l'imposta complementare tiene conto della capacità contributiva del cittadino, cioè del complesso dei redditi, di cui abbia effettivamente la disponibilità e il godimento, è necessario detrarre tutto ciò che possa decurare i redditi medesimi. Quindi due ordini di detrazione: 1º a titolo di spese e passività; 2º per carichi di famiglia.

Spese di produzione. — Il n. 1 dell'art. 8 ammette la detrazione delle spese e perdite sopportate nell'anno per la produzione dei singoli redditi. Ora per l'applicazione delle imposte reali terreni, fabbricati e R. M., ci sono delle norme che, nella valutazione dei singoli redditi, ammettono la detrazione delle spese inerenti alla produzione dei redditi stessi. Le norme che valgono a tale scopo, valgono anche per la detrazione delle spese ai fini della complementare.

Es. 1º — Nella ricerca dei redditi netti industriali soggetti a R. M. si detraggono le spese per il consumo di materie grezze e strumenti, per le mercede degli operai, per il fitto dei locali, ecc.; non sono invece detraibili il compenso per l'opera personale del contribuente, la spesa per la di lui abitazione, ecc. Le prime spese sono un onere necessario per la *produzione* del reddito; le seconde sono semplice *erogazione* di reddito.

Es. 2º — Il reddito dominicale proveniente dai terreni ammette la detrazione delle spese di produzione, conservazione e trasporto del prodotto; delle spese per opere permanenti di scolo e di bonifica; per i danni provenienti dagli infortuni; per la manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali, ecc.

Però, siccome il reddito dominicale risultante dal catasto è già netto da tali spese, per la complementare basta calcolare lo stesso reddito dominicale, senza eseguire detrazioni.

Così si dica per i redditi dei fabbricati: il quarto di detrazione è stabilito dalla legge appunto in conto compenso di ogni spesa e perdita.

Imposte e tasse. — Il n. 2 dell'art. 8 ammette in detrazione le imposte dirette pagate allo Stato e le relative sovrapposte ed i tributi inerenti ai redditi stessi, dovuti alle Province, ai Comuni, alle Camere di Commercio ed a tutti gli enti che, per legge, possono imporre tributi.

E' da osservare però che se ad es. nel 1925 il contribuente sopporta un onere tributario relativo a redditi prodotti in anni precedenti, la detrazione va limitata ai soli tributi gravanti sul reddito che forma la base della tassazione per il 1925.

Un trattamento di favore è fatto dal decreto alla imposta patrimoniale. A rigore di legge questa imposta non sarebbe detraibile, perchè investe il capitale e non il reddito e perchè, sebbene sia ripartita in varie annualità, va sempre

riferita al primo gennaio 1920. Tuttavia è considerata detraibile l'annualità per imposta sul patrimonio in quanto risulti corrisposta per l'anno in cui si eseguisce l'accertamento per la complementare.

Di più nel caso di eseguito riscatto dell'imposta patrimoniale è considerata come onere sopportato nell'anno di accertamento l'annualità dell'imposta sul patrimonio che il contribuente avrebbe dovuto versare se il riscatto non fosse avvenuto per quanto tale versamento, in conseguenza appunto del riscatto non siasi effettuato.

Ma un premio ancora più notevole è accordato a chi ha effettuato il riscatto: chi riscatta l'imposta sul patrimonio entro il 31 dicembre 1925 può, per la durata del triennio 1925-1926-1927 detrarre dal suo reddito complessivo una somma corrispondente al 2, % del valore patrimoniale riscattato.

Annualità passive. — Sono annualità passive ad es. una pensione vitalizia da pagarsi ad un terzo; l'interesse di un debito contratto per produrre il reddito, ecc. Non è invece annualità passiva il rimborso di capitale. Solo nel caso in cui il debito sia stato contratto per l'acquisto ed il miglioramento di un fondo, è ammessa in detrazione oltre gli interessi, anche una quota di rimborso capitale, a condizione però che l'annualità passiva, tra interessi e quota di ammortamento, non ecceda l'importo di L. 500.

Ritenute pensioni e premi di assicurazione vita. — Il n. 4 dell'art. 8 ammette la detraibilità della ritenuta per pensione e dei premi per le assicurazioni sulla vita, le quali siano state stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia, con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge.

Contributi a Casse di previdenza. — Sono detraibili i contributi, che per legge o per contratto sono versati a Casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia, invalidità ed a Casse pensioni per vedove ed orfani. Occorre però che si tratti di contributi obbligatori per legge o per contratto di lavoro e che siano effettivamente prelevati dalla retribuzione del contribuente.

Detrazioni per carichi di famiglia. — L'art. 11 ammette per ogni persona di famiglia — esclusi il contribuente ed il coniuge — che sia a carico del contribuente, una detrazione pari ad 1/20 del reddito complessivo imponibile, che risulta dopo effettuate tutte le altre detrazioni. Nel caso che il ventesimo superasse le lire 3000 la detrazione deve limitarsi a questa cifra.

Per famiglia s'intende l'insieme delle persone unite dal vincolo di parentela e di affinità col contribuente e che hanno diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice Civile.

V.

Misura dell'imposta — La prima condizione è che il reddito complessivo del contribuente (cumulato con quelli della moglie e delle altre persone a carico, depurato di tutte le spese e perdite, ma senza detrazioni per carichi di famiglia) raggiunga almeno L. 6000.

La seconda condizione è che il reddito come sopra determinato raggiunga almeno lire 3000 dopo che siano fatte le detrazioni per carico di famiglia.

Mancando una delle due condizioni non ha luogo l'imposizione.

Aliquote dell'imposta — La nuova imposta è regolata secondo la seguente scala di aliquote:

Reddito imponibile	Aliquota percentuale dell'imposta
3.000	1
5 000	1,22
10.000	1,61
20.000	2,12
50.000	3,05
100 000	4,01
200.000	5,28
500.000	7,60
1.000.000	10, -

E poichè fra i nove redditi catalogati sono possibili molti redditi intermedi, per questi si applica il metodo degli arrotondamenti:

Per i redditi imponibili:	i redditi sono arrotondati
fra lire 3.000 e lire 5.000	alle lire 50
» » 5.000 e » 10.000	» » 100
» » 10.000 e » 50.000	» » 500
» » 50.000 e » 100 000	» » 1.000
» » 100.000 e » 200.000	» » 2.000
» » 200.000 e » 500.000	» » 5.000
» » 500.000 e » 1.000.000	» » 10.000

VI.

Dichiarazione dei redditi. — La dichiarazione va presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dove il contribuente risiede, ovvero al sindaco del comune. Rilasciando la dichiarazione, fatta su scheda apposita, bisogna richiederne la ricevuta.

Chi possiede redditi in più comuni, deve fare la dichiarazione nel comune di residenza per tutti i redditi ovunque posseduti, informando però l'ufficio delle imposte, nella cui circoscrizione sono tassati i redditi, che egli denunzia nel luogo di residenza.

Per la 1^a applicazione dell'imposta il termine utile di denunzia è il 31 maggio 1925. Successivamente la denunzia dovrà farsi entro sei mesi dalla produzione del reddito di 6000 lire.

Conclusione. — Le istruzioni ministeriali contengono ancora le norme per le procedure di accertamento e contenziosa; per la riscossione dell'imposta; per la cessazione dei redditi, per i rimborsi e la prescrizione ed infine per le sanzioni.

Si ritornerà quindi sull'argomento dell'imposta complementare. Per ora bastino queste pagine, che si è cercato di nutrire delle notizie più essenziali, indispensabili ed urgenti.

Azione Cattolica Diocesana

Il Congresso per la Buona Stampa e per la Crociata Antiblasfema

Il Congresso indetto per la prima volta dalla Società Diocesana per la Buona Stampa e per la Crociata Antiblasfema ebbe luogo nel Teatrino del Collegio di S. Giovanni Evangelista il 15 marzo u. s. e riuscì magnificamente per numero di Soci, di Delegati, Rappresentanti di Associazioni della Città e della Campagna intervenuti; per il fervore della discussione; ma più ancora per la importanza e praticità delle deliberazioni prese.

Aperto il Congresso, che si svolse al mattino sotto la Presidenza di S. Ecc. Mons. Pinardi e nel pomeriggio di S. Ecc. Mons. Arcivescovo, il Can. Savio lesse la relazione morale della Società Diocesana riguardante gli anni 1923-24, la quale costituisce un quadro magnifico del lavoro compiuto nonostante gli anni difficili attraversati. La relazione, accennato al compito penoso e gravoso che dovette svolgere il Segretariato per mantenere e conservare alla Società Diocesana la stima e l'affezione dei cattolici, l'appoggio del Clero ed il contributo dei soci, dimostrò come essa sia oggi più solida di prima ed in confortante sviluppo, non solo nel suo programma d'azione, ma ancora nel suo funzionamento, nella sua attività e nella grande famiglia dei suoi soci, che oggi sono quasi duemila.

Venne poscia a dire dell'opera compiuta nelle diverse branche del suo programma, cominciando dalla propaganda della Buona Stampa, e Corriere.

Disse delle Biblioteche Circolanti e dei benefici apportati alle medesime. Accennò alle pubblicazioni periodiche, edite dalla Società, tra le quali importantissimi sono i Bollettini Parrocchiali, con una diffusione complessiva di oltre 30.000 copie mensili e 150 Parrocchie associate. Parlò poscia della multiforme azione compiuta nella *Crociata Antiblasfema* nel suo ambito specifico ed in unione alla Lega Nazionale. Fece rilevare nel ramo dell'*Azione Religiosa* la importante iniziativa delle diapositive per un completo corso di Religione fatto col sussidio attraente ed istruttivo delle proiezioni luminose, e quella riguardante la diffusione del libro divino dei SS. Evangelii nelle famiglie cristiane.

Approvata la relazione morale il Rev. Teol. Gili Vincenzo svolse il tema sulla *Stampa quotidiana* a conclusione della quale venne approvato il seguente ordine del giorno:

«Gli organizzati cattolici della Diocesi di Torino, riuniti a Congresso della Buona Stampa, il giorno 15 marzo 1925, nel teatrino del Collegio S. Giovanni Evangelista; consci del dovere sacrosanto dei Cattolici verso una loro stampa veramente cattolica, secondo le direttive della S. Sede; e considerando l'opera di tale stampa periodica e quotidiana in bontà, in utilità, in necessità superiore ad ogni altra e come la *condizio sine qua non* di ogni loro movimento Cattolico; fanno proposito solenne e formale:

1.o che tutti i Cattolici e tutte le loro organizzazioni s'impegnino a sostenere il Quotidiano Cattolico Piemonte «Il Corriere» colla sottoscrizione di azioni da L. 100 e con altre maggiori possibili offerte;

2.o che in ogni Parrocchia venga costituito un comitato di azoine permanente, di cui dovrebbero far parte i delegati della B. S. delle Associazioni parrocchiali, collo specifico compito di curare, sotto l'impulso e le direttive del Consiglio Parrocchiale, la propaganda del Quotidiano Cattolico

nei seguenti modi: a) raccogliere azioni; b) raccogliere abbonamenti fra i propri associati, obbligandovi almeno i dirigenti, e nelle famiglie della Parrocchia: nei pubblici esercizi, facilitando anche finanziariamente l'abbonamento stesso; c) curare scrupolosamente la rivendita giornaliera e dare impulso alla stessa collo stabilire la rivendita di propaganda domenicale, favorendola con cartellini reclame; d) col far sorgere la categoria degli « Amici del Corriere » con annua offerta di L. 50, e con diritto a designare una persona od un pubblico esercizio cui inviare il giornale, o coll'abbonamento sostenitore di L. 75;

3.o rivolge umile preghiera a S. E. Rma Mons. Arcivescovo, onde voglia benignamente esaminare la proposta di una giornata benefica pro Quotidiano Cattolico il « Corriere ».

Seguì pocia nel pomeriggio la trattazione del tema sull'*Azione contro la bestemmia ed il turpiloquio* fatta dell'Egregio Sig. Mario Gerini, il quale propose il seguente ordine del giorno, che venne dopo ampia discussione approvato dall'Assemblea.

« I partecipanti al 1.o Congresso Diocesano per la Buona Stampa e per la Crociata Antiblasfema, consci del grave dovere che ai Cattolici incombe di opporsi al dilagare della bestemmia e del turpiloquio, s'impegnano d'attuare quanto segue: ciascuno secondo le proprie forze e responsabilità: 1.o formare nei nostri associati, con ispeciale cura dei piu giovani, la viva coscienza di tale dovere, affinchè gli organizzati dell'A. C. I. nella famiglia, nella Società, siano tutti apostoli di cosi santa Crociata; all'uopo giovando l'istruzione religiosa, le pie Leghe riparatrici, la Società del SS. Nome, l'Apostolato della Preghiera e simili;

2.o sostener efficacemente l'azione contro la bestemmia ed il turpiloquio colla preghiera riparatrice e propiziatrice per mezzo di Ore, Giornate, Comunioni riparatrici (celebrandosi con particolare solennità l'annua festa del SS. Nome); curando l'iscrizione dei nostri soci alle opere prima nominate, avvezzandoli anche a valersi delle comuni preghiere e lodi liturgiche specialmente quando sentono bestemmiare;

3. Destare nei bestemmiatori la coscienza del male e favorire in essi la reazione al vizio scuotendoli energicamente con: a) cartelli ammonitori nei luoghi pubblici, ferrovie, tranvie, negozi, alberghi, osterie, foglietti volanti, servendosi per la diffusione dei nostri associati; b) notizie e trafiletti da pubblicare sulla stampa quotidiana e periodica (ottenendosi anche la collaborazione della stampa non nostra), avendosi speciale cura di divulgare i risultati positivi della Crociata per ciò che riguarda correzioni ottenute; c) canzoni popolari da diffondere tra la gioventù nei Circoli, nelle scuole e caserme; d) conferenze, anche col sussidio di proiezioni luminose, in scuole, caserme, opifici, parrocchie, promosse dalle Associazioni Cattoliche, possibilmente e ad opera di loro membri, Sacre Missioni; e) spettacoli teatrali educativi con produzioni antiblasfeme; f) opera personale di persuasione e repressione avendosi speciale cura di distruggere il vizio appena incipiente; constatata ancora la necessità di un centro coordinatore e la sua esistenza nella Società Diocesana per la Buona Stampa e la Crociata Antiblasfema, a cui si plauda per l'attività fin qui svolta, deliberano di continuare il piu efficace appoggio, seguendone fedelmente le direttive e coordinando ad essa, attraverso gli organismi Diocesani dell'A. C. I. l'opera che le singole Associazioni svolgeranno sotto la guida del Consigliere delegato per la Buona Stampa e per la Crociata Antiblasfema.